

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Sentenza 10 settembre 2026 n. 25189

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente -

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere -

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Rel. Consigliere -

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15149-2023 proposto da:

██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████.;

- ricorrenti -

contro

██████████ Spa già ██████████ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

- controricorrente -

nonché contro

██████████ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 714/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/02/2023 R.G.N. 3534/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato ██████████ udito l'avvocato ██████████

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 7197/2021 il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da Ro.Cu., Ma.Pe., Sa.Sc. e Ro.Sc., aveva così provveduto: aveva dichiarato "l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti della cessione di ramo azienda "NE.BU." del 30.4.2019-01.05.2019 da parte di ER.TE.Spa ad ER.SE.Spa e per l'effetto" aveva dichiarato "la continuità giuridica dei rapporti di lavoro tra i ricorrenti e la ER.TE.Spa con ogni conseguenza giuridica ed economica dall'1.05.2019", condannando le convenute ER.TE.Spa ed ER.SE.Spa in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, come liquidate.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'Appello di Roma, nella contumacia di EX.Spa (già ER.SE.Spa), così provvedeva: - dichiarava "cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da Ro.Sc."; - in accoglimento dell'appello proposto dalla ER.TE.Spa contro la suddetta sentenza di primo grado e in sua riforma, respingeva "le domande proposte dagli altri appellati"; - compensava "le spese del doppio grado"; - "nulla sulle spese verso la contumace".

3. In via preliminare la Corte riteneva cessata la materia del contendere nei confronti di Ro.Sc..

4. Giudicava manifestamente infondato il primo motivo d'appello in punto di decadenza ex art. 32 L. 183/2010.

5. La Corte, invece, riteneva fondati i restanti due motivi d'appello di ER.TE.Spa, che esaminava congiuntamente.

6. In particolare, la Corte, dopo ampia premessa in ordine ai principi di diritto in tema di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., considerava anzitutto che la "cedente" (n.d.r., rectius, cessionaria) EX. è una società di scopo (circostanza ritenuta dalla Corte pacifica tra le parti), con la finalità dichiarata di affidarle la gestione dello specifico settore del "Field Service Operation", prima facente capo alla relativa Area aziendale (FSO): ad essa quindi, secondo la Corte, era stato ceduto il ramo di azienda denominato "NE.BU.".

6.1. Sulla base delle risultanze processuali per la Corte poteva essere superata l'eccezione degli appellati concernente la brevità del tempo trascorso tra la costituzione del ramo d'azienda e la sua cessione poiché il ramo d'azienda era senz'altro preesistente alla intervenuta cessione. Secondo la Corte, sulla base della documentazione versata agli atti, confermata nel corso dell'istruttoria orale condotta, risultava provato che il ramo ceduto fosse dotato di autonomia funzionale e operativa, come si evinceva dalla relazione del dott. Marco Santaniello - limitatamente ai fatti non specificamente

contestati ed a quelli confermati nel corso delle deposizioni testimoniali - e, in particolare, dalle risultanze che la Corte passava in dettaglio a considerare.

6.2. Considerava, altresì, documentalmente provato che le due società avevano stipulato tra loro un contratto di rete di impresa, in forza del quale alcune attività venivano gestite in comune, tanto giustificando la condivisione, da parte della cedente e della cessionaria, di una medesima direzione e di medesimi uffici, stante l'impegno delle stesse nell'esecuzione della medesima opera, e che nessuno specifico vizio di invalidità era stato eccepito in relazione al suddetto contratto.

6.3. Rilevava, poi, la Corte che la costituzione di una società di scopo con capitale integralmente controllato dalla costituente, l'esternalizzazione alla stessa di taluni servizi e la stipula di un contratto di rete di imprese per la gestione in comune di determinate attività, lungi dal rivelare il carattere fittizio dell'operazione e la sua preordinazione a scopi diversi da quelli dichiarati, costituivano tutti strumenti di manifestazione di libertà di iniziativa economica.

6.4. Per la Corte, ancora, risultava documentalmente provato, ed era fatto pacifico tra le parti, che anche successivamente al trasferimento il detto ramo d'azienda avesse conservato la propria identità, atteso che era stata ceduta non solo la titolarità dei rapporti di lavoro, ma anche tutto quanto necessario e sufficiente per continuare la normale attività di impresa fino a quel momento esercitata dallo stesso. Ed infatti con la cessione del ramo d'azienda, oltre ai dipendenti, erano stati trasferiti i software gestionali, che essi avevano continuato ad utilizzare, continuando a svolgere le medesime mansioni.

6.5. Secondo la Corte, tali essendo le risultanze istruttorie, diveniva del tutto irrilevante la circostanza che il ramo di azienda trasferito non avesse una propria contabilità separata, giacché la stessa poteva essere tranquillamente desunta dalle risultanze contabili e dal bilancio dell'intera azienda; allo stesso modo non era risolutiva la circostanza del mantenimento del precedente profilo lavorativo, fatto giustificato dalla circostanza che era stato ceduto il ramo di azienda, mentre risultava seccamente smentita (ossia falsa) la circostanza che non fosse stata assegnata ai lavoratori ceduti alcuna mansione. Non rilevava, ancora, il fatto che il ramo ceduto non avesse nemmeno funzioni di staff.

6.6. Infine, per la Corte la legittimità della cessione era evidenziata dal fatto che entrambe le società avevano un organico largamente al di sopra del c.d. requisito dimensionale e che i dipendenti delle stesse godevano (prima che fosse di fatto parzialmente abolito) indistintamente della garanzia di un regime di stabilità reale e soprattutto dal fatto che era stato stipulato un contratto di rete di imprese tra le stesse, la cui validità non era stata oggetto di alcuna contestazione.

7. Avverso tale decisione Ro.Cu., Ma.Pe. e Sa.Sc. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

8. Le intimate società resistono con distinti controricorsi.

9. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. ha depositato memoria in cui ha concluso chiedendo di respingere il ricorso.

11. I ricorrenti e la ER.TE.Spa hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, rileva il Collegio che, a fronte della regolare notificazione del ricorso per cassazione in data 14.7.2023 anche nei confronti della EX.Spa, quest'ultima ha depositato il proprio controricorso in data 6.9.2023, e, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 370, comma primo, c.p.c. novellato (nella specie applicabile *ratione temporis*, in quanto il ricorso per cassazione è stato notificato dopo l'1 gennaio 2023); termine che andava a scadere il 23.8.2023; con la conseguenza che la difesa di detta società era abilitata soltanto a partecipare alla discussione orale, cui di fatto neppure ha partecipato.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "Ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2113 c.c. in relazione all'art. 1406 c.c.". Censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto "la riconducibilità della fattispecie esaminata ad un trasferimento di ramo d'azienda e non ad una cessione individuale di contratti in assenza del necessario consenso ex art. 1406 c.c., così riformando in toto la sentenza di 1 grado".

3. Con il secondo motivo denunciano "Ex artt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2112 c.c., nonché ex art. 360, comma 1, n. 4 per omessa pronuncia". Secondo i ricorrenti nei passaggi motivazionali riportati "è ravvisabile il sovvertimento dell'onere probatorio, interamente gravante sulla ER.TE.Spa che intendeva avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c.". Inoltre, viene "in rilievo l'omessa pronuncia, per motivazione apparente in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. secondo cui la sentenza, anche per *relationem*, deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"".

4. Con il terzo motivo denunciano "ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.", "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 2112 c.c.".

5. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono complessivamente infondati, con rilevanti profili d'inammissibilità.

6. Secondo costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n. 1821/2013; Cass. n. 2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n. 10925/2014; Cass. n. 27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n. 2315/2020; Cass. n. 6649/2020).

Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbia errato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimento del ramo di azienda e, quindi, errato nell'ascrizione di significato alla disposizione normativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l'errore di diritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello "di sussunzione" (Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n. 13747/2018). Altrimenti può venire in rilievo l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero, alternativamente, una motivazione che violi il c.d. "minimo costituzionale". Nella prima prospettiva è indispensabile che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito (Cass. n. 6035/2018; Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbe la sfera di cognizione riservata ai giudici di merito. Infatti il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (Cass. n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019). Laddove si critichi, invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione tempo per tempo vigente.

Resta ferma l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf. Cass. sez. un. n. 33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).

6.1. Ebbene, le pretese violazioni o false applicazioni di legge, censurate con i due motivi ora in esame, propongono, in realtà, un diverso apprezzamento del peso da attribuire ai vari elementi di fatto che hanno dato origine alla vicenda contenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del vizio denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in quanto sollecitano un nuovo apprezzamento di merito, non proponibile in sede di legittimità.

Infatti, la Corte territoriale ha, anzitutto, accertato che la cessionaria è una società di scopo appositamente costituita in data 19/12/2017 con la dichiarata finalità di affidare ad essa la gestione dello specifico settore del "Fi.Se." prima facente capo alla relativa area aziendale con la stessa denominazione (abbreviata FSO). Ha altresì accertato che, nel dare esecuzione a tale programma

imprenditoriale, a quella società era stato ceduto il ramo di azienda denominato "Se.Fa.", dedicato alle attività di "Costruzione di Rete" e di "Esercizio di Rete" di un Operatore Telefonico

Inoltre, come già sinteticamente riferito in narrativa, la Corte ha fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi tratti da una serie di risultanze processuali, diffusamente valutate (cfr. in particolare pagg. 9-12 della sua motivazione).

Mette conto, poi, rilevare in proposito che Cass. ord. n. 10885/2025, benché relativa allo stesso trasferimento di ramo d'azienda di cui qui si discute, non rappresenta tuttavia precedente utile in questa sede, perché la domanda delle lavoratrici era stata accolta dai giudici di merito non per l'insussistenza del requisito della preesistenza del ramo d'azienda ceduto, bensì per la diversa ragione della ritenuta illegittima - e fraudolenta - esecuzione della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro pronunciata in conseguenza dell'annullamento del loro licenziamento illegittimo. In particolare, in quel giudizio i giudici di merito avevano ritenuto che l'adibizione delle due lavoratrici al ramo ceduto - pur autonomo e preesistente - fosse stata fraudolenta, in quanto provenivano da ramo diverso, erano state licenziate e poi reintegrate con sentenza, ma la società, invece di riassegnarle al ramo cui erano adibite al momento del licenziamento, le aveva trasferite al ramo poi ceduto, al preordinato fine di disfarsene mediante la cessione di quel ramo aziendale.

7. A fronte dell'approfondita valutazione di cui s'è detto, i ricorrenti, segnatamente nel primo motivo, propongono una diversa lettura delle emergenze processuali, essenzialmente basata su talune parti della motivazione della sentenza di accoglimento di primo grado (v. pagg. 18-19 del ricorso); e tanto senza peraltro porre in discussione i principi di diritto in tema di trasferimento di ramo d'azienda cui la Corte d'Appello ha fatto ampio riferimento (cfr. pagg. 5-9 della sua sentenza), giudicando anzi "corretti" i "precedenti giurisprudenziali" richiamati dalla Corte (v. alla fine di pag. 22 del ricorso in esame).

8. Quanto, poi, al vizio di omessa pronuncia che lamentano i ricorrenti nell'ambito del secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che tale doglianza è dedotta in modo pressoché indistinto rispetto alle violazioni di norme di diritto contestualmente dedotte nel medesimo motivo, il cui svolgimento è, infatti, unitario.

In ogni caso, come si desume dallo svolgimento della censura in parte qua (v. pagg. 22 e segg. del ricorso), i ricorrenti in realtà non lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. per un'omessa pronuncia su una domanda o un'eccezione di merito, oppure su un motivo d'appello, bensì fanno valere un'anomalia motivazionale dedotta chiave di "motivazione apparente".

Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso a Sezioni unite, però, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, tra le altre, Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. sez. un. n. 25392/2019).

E un tale vizio di motivazione non si riscontra assolutamente nell'impugnata sentenza, nella quale ad ampia esposizione dei principi di diritto in tema di trasferimento di ramo d'azienda la Corte d'Appello ha fatto seguire altrettanto diffusa e coerente disamina circa l'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, indicando ogni volta in dettaglio le risultanze processuali in base alle quali ha giudicato provate sia la preesistenza che l'autonomia del ramo aziendale ceduto.

9. Infine, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (in tal senso, ex multis, Cass. n. 6374/2023; n. 27225/2021).

Ebbene, alcuna illegittima inversione degli oneri probatori è riscontrabile nella decisione gravata: invero, a fronte della deduzione, da parte dei ricorrenti, dell'inesistenza di autonoma capacità funzionale del ramo ceduto, della sua non preesistenza alla cessione e della non appartenenza dei ricorrenti ad esso (ossia, i "fatti negativi" cui i ricorrenti ora si riferiscono a pag. 27 del ricorso), la Corte d'Appello ha semplicemente considerato dimostrati in positivo tutti tali aspetti in base alle fonti di prova esaminate.

In particolare, quanto alla posizione dei tre lavoratori attuali ricorrenti, ha ritenuto provato quanto in dettaglio specificato al punto I. a pag. 10 della sentenza, ponendo in luce che gli allora "appellati sono quindi rimasti dove erano" prima della cessione.

9. Il terzo motivo è interamente inammissibile.

10. Secondo questa Corte, infatti, l'omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).

11. Orbene, come chiaramente risulta dall'esteso svolgimento della censura ora in esame (v. pagg. 31-43 del ricorso), essa, non solo si fonda su una moltitudine di argomentazioni e deduzioni difensive degli stessi ricorrenti, oltre che di altrettanto molteplici elementi istruttori e fatti, ma in realtà, in

apparente chiave di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti", propone inammissibilmente una completa rivisitazione dell'intera vicenda oggetto di causa (v. i precedenti delle Sezioni unite richiamati alla fine del par. 5. di questa motivazione).

12. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore della controricorrente ER.TE.Spa, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Nulla va disposto quanto alle spese rispetto alla controricorrente EXI, che, secondo quanto anticipato, ha depositato tardivamente il proprio controricorso e poi non ha utilmente svolto altre difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della ER.TE.Spa delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2026.